



**Ufficio Tributi** Via Garibaldi 1, 61037 Mondolfo (PU)

Tel. 0721/939214-213 Fax 0721/959455 Internet: [www.comune.mondolfo.pu.it](http://www.comune.mondolfo.pu.it)

E-mail: [tributi@comune.mondolfo.pu.it](mailto:tributi@comune.mondolfo.pu.it) – Posta Elettronica Certificata PEC: [protocollo.comune.mondolfo@emarche.it](mailto:protocollo.comune.mondolfo@emarche.it)

Orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 – giovedì dalle ore 15.15 alle 18.15

# I.M.U. 2019

Imposta Municipale Propria – Legge n. 147/2013 art. 1 comma 639

## 16 DICEMBRE 2019

### ISTRUZIONI VALIDE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO

(confermate le aliquote e le detrazioni dell'anno 2018)

#### SOGGETTI TENUTI A PAGARE L'IMU

Con Legge n. 147/2013 art. 1 comma 639 è stata istituita la IUC – Imposta Unica Comunale. L'IMU – Imposta Municipale Propria, è la componente patrimoniale del tributo. Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore. Sono quindi soggetti all'IMU i proprietari di immobili, quali fabbricati – terreni – aree fabbricabili, ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno solare di titolarità dei diritti suddetti. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

#### \*\*\* SI RICORDA CHE E' ESCLUSA DALL'IMU L'ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSO \*\*\*

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Per abitazione di lusso (quindi soggetta al pagamento dell'IMU) si intende quella accatastata o accatastabile in categoria A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici).

Nota Bene: il Comune di Mondolfo ha disposto l'assimilazione ad abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Come previsto dal regolamento IMU in questo caso va presentata l'apposita autocertificazione).

Novità introdotta dall'anno 2016:

RIDUZIONE PER ABITAZIONE IN USO GRATUITO A FIGLI/GENITORI CHE LA ADIBISCONO AD ABITAZIONE PRINCIPALE (vedi ulteriori indicazioni riportate nell'ultima pagina)

#### COME SI CALCOLA L'IMPORTO DA PAGARE

L'imposta annua si calcola applicando l'aliquota, al valore degli immobili (base imponibile) così calcolato:

- ♦ **fabbricati:** il valore è pari alla rendita catastale risultante all'Agenzia delle Entrate (Catasto) al 01/01/2019 rivalutata e moltiplicata come segue:
  - categoria catastale A (ad eccezione della A/10): rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 160
  - categoria catastale A/10 : rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 80
  - categoria catastale B : rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 140
  - categoria catastale C/1 : rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 55
  - categorie catastali C/2 - C/6 - C/7: rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 160
  - categorie catastali C/3 - C/4 - C/5: rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 140
  - categoria catastale D (ad eccezione della D/5): rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 65 (attenzione: nel 2012 era 60)
  - categoria catastale D/5: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 80(Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato rivalutando i valori contabili risultanti dalle scritture contabili, in base ai coefficienti stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. 504/92).
- ♦ **terreni:** reddito dominicale risultante all'Agenzia delle Entrate (Catasto) al 01/01/2019 rivalutato del 25% e moltiplicato per 135;
  - N.B.: i terreni agricoli (anche incolti) posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti (CD) e IAP (Imprenditori Agricoli Professionali), iscritti nella previdenza agricola, sono esenti dall'IMU.
- ♦ **aree fabbricabili:** il valore è quello venale in comune commercio al 01/01/2019 ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92.

## ALIQUOTE

- ◆ **A) aliquota ordinaria del 10,6 % (dieci virgola sei per mille):**  
applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nel punto B).  
(Per esempio: abitazioni non di residenza, uffici, negozi, opifici, terreni, aree fabbricabili, ecc.)
- ◆ **B) aliquota ridotta al 4,0 % (quattro per mille) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze:**

ATTENZIONE: si ricorda che solo le abitazioni principali accatastate in cat. A/1 A/8 e A/9 (cosiddette "di lusso") sono soggette ad imposta.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica indipendentemente dalla percentuale di possesso. La detrazione va applicata all'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, qualora l'imposta risulti inferiore alla detrazione spettante, la parte di detrazione ancora disponibile può essere utilizzata solo per ridurre l'imposta dovuta per le pertinenze asservite a detta abitazione principale.

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977 sono soggetti all'aliquota ordinaria. Spetta invece per ogni alloggio assegnato la medesima detrazione prevista per l'abitazione principale. L'IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.08, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.08;

## MODALITA' DI VERSAMENTO E RELATIVE SCADENZE

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 17 giugno e la seconda il 16 dicembre con eventuale conguaglio a saldo sulla prima rata versata in acconto. Per l'anno 2019 sono confermate le stesse aliquote e le stesse detrazioni dell'anno 2018.

### I PAGAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE:

- **MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO (MODELLO F24)**
  - F24 modello cartaceo: presso gli sportelli bancari e postali;
  - F24 telematico: tramite Internet direttamente al Sito Web dell'Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.it> (servizio online F24 web);
  - F24 telematico: per i soggetti che dispongono autonomamente di servizi telematici / di home banking;

I modelli F24 cartacei sono gratuitamente reperibili presso gli sportelli bancari e/o postali. Possono essere anche direttamente "scaricati" dal Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

- **BOLLETTINO POSTALE IMU.** E' eventualmente possibile pagare anche tramite il bollettino di c/c postale IMU emanato dal Ministero delle Finanze. Su tale conto, uguale indistintamente per tutti i Comuni italiani, non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico. Il bollettino IMU potrà essere reperito direttamente agli Uffici Postali che ne assicurano la disponibilità gratuita. Possibile pagare il bollettino utilizzando anche i servizi telematici on line di Poste Italiane <http://www.poste.it>

### VERSAMENTO MINIMO

Non si effettuano pagamenti se l'importo da versare è inferiore ad € 12,00. Tale importo non costituisce franchigia quindi se ad esempio l'imposta dovuta per l'intero anno è pari ad € 16,00 sarà corretto non effettuare nessun versamento in acconto (€ 8,00) mentre andrà pagato l'intero importo di € 16,00 con il versamento da effettuarsi a saldo.

### SITO INTERNET COMUNALE – SERVIZIO GRATUITO DI CALCOLO DEL TRIBUTO E COMPILAZIONE AUTOMATICA MODELLO F24



Il versamento è in autoliquidazione. L'Ufficio Tributi, tramite il sito internet comunale, mette a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito di calcolo del tributo dovuto, con relativa compilazione automatica del proprio modello F24 personalizzato da poter stampare, previo inserimento dei propri dati anagrafici e delle rendite catastali degli immobili posseduti con indicazione del loro utilizzo. Il servizio è accessibile direttamente dalle pagine del sito internet istituzionale del Comune <http://www.comune.mondolfo.pu.it>

### VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI



Il Comune non può certificare i "dati catastali" che vanno quindi richiesti direttamente all'Agenzia delle Entrate (Catasto). Il contribuente può comunque verificare autonomamente e gratuitamente le rendite catastali attribuite ai propri immobili, direttamente tramite internet con il servizio reso disponibile alla home page del sito dell'Agenzia (Servizi catastali e ipotecari online): <http://www.agenziaentrate.it>

### ESEMPIO DI CONTEGGIO E COMPILAZIONE F24 PER IL SALDO D'IMPOSTA

**Esempio:** Abitazione nella quale non si ha la residenza anagrafica (cosiddetta abitazione secondaria) in comproprietà al 50% con rendita catastale di € 600,00 + box/garage sempre posseduto al 50% con rendita catastale di € 45,00.

\* Abitazione

€ 600,00 di rendita catastale + 5% di rivalutazione =  $630,00 \times 160 = 100.800,00$  (base imponibile) alla quale si applica l'aliquota del 10,60 per mille e la si rapporta alla quota di possesso del 50% ottenendo una imposta lorda di € 534,24

\* Box/garage

€ 45,00 di rendita catastale + 5% di rivalutazione =  $47,25 \times 160 = 7.560,00$  (base imponibile) alla quale si applica l'aliquota del 10,60 per mille e la si rapporta alla quota di possesso del 50% ottenendo una imposta lorda di € 40,07

RIEPILOGO IMPORTO DOVUTO ANNUALE:

Codice ente	Categoria	Rendita €	Rivalutata €	Valore €	Possesso %	Mesi	Imponibile €	Aliquota %	Imposta €	Detrazione €	Dovuto €
F348 - Mondolfo	Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	600,00	630,00	100.800,00	50,00	12	50.400,00	10,60	534,24		534,24
F348 - Mondolfo	Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	45,00	47,25	7.560,00	50,00	12	3.780,00	10,60	40,07		40,07
<b>TOTALE ANNUO</b>											<b>574,31 €</b>

Quindi l'importo da versare per l'abitazione e box/garage è pari a 534,24 + 40,07 = € 574,31 (imposta annuale) che va a favore del Comune e per il versamento a saldo di dicembre va detratta la rata in acconto già pagata a giugno (metà del dovuto annuale), pertanto il saldo sarà così calcolato: Imposta annua di € 574,31 – acconto di giugno già versato di € 287,00 = saldo dovuto per la rata di dicembre di € 287,31 (€ 287,00 arrotondato).

ESEMPIO DI COMPILAZIONE F24 (semplificato) PER LA RATA A SALDO:



A S - C Mod. **F24** Semplificato

DELEGA IRREVOCABILE A: \_\_\_\_\_  
 AGENZIA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_  
 PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

### MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE** R | S | S | M | R | A | 0 | 0 | A | 0 | 1 | F | 3 | 4 | 8 | R codice ufficio \_\_\_\_\_ codice atto \_\_\_\_\_

cognome, denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

**DATI ANAGRAFICI** ROSSI MARIO (ESEMPIO)

data di nascita \_\_\_\_\_ sesso (M o F) \_\_\_\_\_ comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_  
 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 M MONDOLFO P | U

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare** \_\_\_\_\_ codice identificativo \_\_\_\_\_

**MOTIVO DEL PAGAMENTO**

Sezione	cod. tributo	codice ente	ravv.	immob. variati	acc.	saldo	num. immob.	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	detrazione	importi a debito versati	importi a credito compensati
E   L	3918	F 3 4 8				X	2		2019	0,00	287,00	
<b>SALDO FINALE</b>											<b>EURO +</b>	287,00

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

Se si utilizza il modello di pagamento F24 ordinario va compilata la sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI"

ELENCO CODICI DA INDICARE NEL MODELLO F24:

- Codice catastale del Comune di Mondolfo (da indicare nello spazio codice ente/codice comune"): F348
- Codice Tributo 3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
- Codice Tributo 3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
- Codice Tributo 3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
- Codice Tributo 3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
- Codice Tributo 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
- Codice Tributo 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Gli importi (ogni riga di versamento F24) devono essere arrotondati all'euro, per difetto fino a 49 centesimi, per eccesso oltre i 49 cent. (es.: importo da versare di € 115,49 si arrotonda a € 115,00 mentre € 115,50 si arrotonda a € 116,00).

In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

- Nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (nel caso del Comune di Mondolfo il codice da indicare è F348).
- Nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
- Nello spazio "Immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.
- Nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto.
- Nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
- Nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).
- Nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
- Nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto.
- Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella.

## DICHIARAZIONE IMU

Si premette che la quasi totalità dei contribuenti non deve presentare nessuna dichiarazione IMU in quanto rimangono valide le precedenti dichiarazioni ICI in quanto compatibili, nonché le informazioni presenti agli atti dell'Agenzia delle Entrate (Catasto). In linea di principio generale quindi, l'obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune. Quindi, ad esempio andrà dichiarato se un immobile diviene inagibile, oppure andrà dichiarata la variazione del valore venale di un'area fabbricabile se diverso rispetto al 2018 ecc. Mentre ad esempio non sarà necessario dichiarare: l'abitazione principale, o l'acquisto/vendita di un immobile, in quanto informazioni che il Comune già conosce. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, alla quale non siano seguite ulteriori situazioni come sopra indicato, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU. Presso l'Ufficio Tributi, come pure al sito internet del Ministero delle finanze – sezione fiscalità locale <http://www.finanze.it> sono disponibili i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni dove sono dettagliate ulteriori informazioni e casistiche di presentazione. Alla pagina Tributi del sito internet comunale – sezione IMU, è disponibile un servizio on line di compilazione automatizzata della dichiarazione IMU. La dichiarazione (quando dovuta) va presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'intervenuta variazione (31/12/2020 per le variazioni avvenute durante il 2019).

## ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- COOPERATIVE EDILIZIE: l'imposta non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- CONIUGE SEPARATO: l'imposta non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- FORZE DELL'ORDINE: l'imposta non si applica a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- FABBRICATI RURALI: l'imposta non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, con riconoscimento della ruralità attestata dall'Agenzia delle Entrate con apposita annotazione riscontrabile nella visura catastale.
- IMMOBILI MERCE: Esenti i cosiddetti "beni merce" per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così come definiti dall'art. 13, comma 9 bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. Sono i fabbricati invenduti iscritti nel catasto edilizio urbano costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ABITAZIONE POSSEDUTA DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO: per questa tipologia di immobili va applicata l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille senza detrazioni e/o riduzioni. Novità dal 2015: solo per i cittadini iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è equiparata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- USO GRATUITO A FIGLI/GENITORI – BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%: per i fabbricati e pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado (genitori o figli) che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
- FABBRICATI STORICI O INAGIBILI/INABITABILI – BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n° 42/2004. Ulteriori informazioni nelle istruzioni dichiarazione IMU;
  - per gli immobili inagibili/inabitabili. Si riporta un estratto delle istruzioni ministeriali della dichiarazione IMU: "Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per l'applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. Si precisa che l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso in una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato". Il Regolamento comunale IUC disciplina la riduzione per inagibilità/inabitabilità all'art. 8.
- CANONE CONCORDATO – IMPOSTA RIDOTTA DEL 25%: per i fabbricati locati con contratti a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.
- AREE FABBRICABILI: la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 01/01/2019 ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La relativa tabella è disponibile presso l'Ufficio Tributi o direttamente "scaricabile" dal sito internet comunale. (2019 = valori tabella 2018)
- VERSAMENTO IMU INTERAMENTE A FAVORE DEL COMUNE. Solo per gli immobili di categoria "D - produttivi" l'IMU è a favore dello Stato. L'IMU 2019 è di sola competenza comunale e va versata al Comune (senza ripartizione tra quota statale e comunale come vigeva nel 2012 per alcune tipologie di immobili), ad eccezione di quella dovuta per gli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi) per i quali la competenza è statale come segue:
  - a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato (codice tributo 3925);
  - b) la parte eccedente fino all'aliquota base dello 1,06% (quindi per il comune di Mondolfo 0,30% di parte eccedente), è versata a favore del Comune (codice tributo 3930).
- RAVVEDIMENTO OPEROSO PER ERRORI DI VERSAMENTO. Sul sito internet comunale, con lo stesso strumento on line messo a disposizione per il calcolo automatico dell'IMU è possibile calcolare le maggiorazioni e gli interessi dovuti per i versamenti omessi, tardivi e/o insufficienti.
- IMMOBILI STRUMENTALI. L'IMU sugli immobili strumentali è parzialmente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni secondo normativa vigente.
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI PER CASI PARTICOLARI che possono dipendere anche da specifiche disposizioni del singolo Comune, si invita i contribuenti a contattare direttamente l'Ufficio Tributi ai riferimenti in intestazione.